



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 7 marzo 2020

IVA: Nota di variazione per azione esecutiva infruttuosa

Diritto alla detrazione IVA nei termini ordinari stabiliti dalla legge.

Con risposta ad **interpello 17/2020 del 30 gennaio**, l'AE in merito a **nota di variazione emessa per l'infruttuosità dell'azione esecutiva** ha ricordato che l'art. **26 del DPR 633/1972** racchiude un **ambito oggettivo limitativo**, è necessario che:

sia in atto una **procedura esecutiva** e sia stato intrapreso il **primo atto** (ad es. pignoramento);

tale procedura **sia infruttuosa**.

La detta infruttuosità si manifesta per:

mancato pagamento, decorso il termine relativo alle osservazioni del piano di riparto o in mancanza di questo del reclamo per la chiusura, per quanto riguarda il fallimento;

seguito del riparto per le procedure esecutive non concorsuali.

La procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità

nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità"

Dal momento in cui si verifica l'infruttuosità nasce il diritto alla detrazione che può essere esercitato (**Risoluzione 89/2002**) entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del presupposto, la legge 96/2017 ha stabilito un termine più breve, entro la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto, ma solo per i presupposti **verificatisi dopo il 31/12/2016**.